



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 giugno 2016
(OR. en)

9100/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0136 (NLE)**

**COLAC 36
UD 106
WTO 140**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale
in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo
che istituisce un'associazione tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra¹ ("accordo"), è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012. A norma dell'articolo 353, paragrafo 4, dell'accordo, la parte IV dello stesso è stata applicata in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013 tra Unione, Nicaragua, Honduras e Panama, a decorrere dal 1° ottobre 2013, tra le parti sopracitate e El Salvador e Costa Rica e a decorrere dal 1° dicembre 2013 tra Unione, Nicaragua, Honduras, Panama, El Salvador e Costa Rica, da un lato, e Guatemala, dall'altro.
- (2) L'articolo 37 dell'allegato II dell'accordo stabilisce che le parti dell'accordo concordano, in sede di sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, istituito conformemente all'articolo 123 dell'accordo ("sottocomitato"), "note esplicative" riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione dell'allegato stesso e ne raccomandano l'approvazione da parte del Consiglio di associazione.
- (3) Il sottocomitato si è riunito il 1° e 2 giugno 2015 ed è stato raggiunto un accordo sulle "note esplicative" dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo in merito alla compilazione e stampa di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 ("note esplicative").

¹ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.

- (4) Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 di cui all'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo è solo un modello, potrebbero sussistere lievi differenze nei moduli stampati dalle varie autorità. Al fine di garantire che tali discrepanze non siano fonte di difficoltà per l'accettazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e al fine di garantire un'interpretazione armonizzata da parte delle autorità pubbliche competenti delle parti, è opportuno fornire linee guida circa il contenuto e la stampa del certificato di circolazione delle merci EUR.1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo sui certificati di circolazione EUR.1 si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono accettare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del consiglio di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto

**DECISIONE N. XX/2016
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE**

del

che introduce note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo in relazione al certificato di circolazione delle merci EUR.1

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra, l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("accordo"), in particolare l'articolo 37 dell'allegato II,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa.
- (2) A norma dell'articolo 37 dell'allegato II dell'accordo, le parti concordano note esplicative riguardo all'interpretazione, all'applicazione e alla gestione dell'allegato II in sede di sottocomitato per le dogane, alla facilitazione degli scambi e alle regole di origine e ne raccomandano l'approvazione da parte del Consiglio di associazione.
- (3) Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 di cui all'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo è solo un modello, potrebbero sussistere lievi differenze nei moduli stampati dalle varie autorità. È opportuno chiarire che tali differenze non dovrebbero avere come effetto la mancata accettazione degli stessi.
- (4) Inoltre, al fine di garantire che tali lievi differenze non siano fonte di difficoltà per l'accettazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e al fine di garantire un'interpretazione armonizzata da parte delle autorità pubbliche competenti delle parti, è opportuno fornire linee guida circa il contenuto del certificato di circolazione delle merci EUR.1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono approvate le "note esplicative" relative al certificato di circolazione delle merci EUR.1 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo che figurano nell'allegato della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio di associazione

per la parte AC

per la parte UE

ALLEGATO

Note esplicative

Articolo 15 - Certificato di circolazione delle merci EUR.1: moduli e istruzioni per la compilazione

Numero di serie EUR.1

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve recare un numero di serie progressivo per agevolarne l'identificazione. Il numero di serie è solitamente composto da una o più lettere e numeri.

Moduli del certificato di circolazione delle merci EUR.1

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 la cui formulazione varia, a seconda dell'autorità pubblica competente che lo rilascia, rispetto ai modelli figuranti nell'appendice 3 (modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1), dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo possono essere accettati come prova dell'origine, se:

- a) le variazioni non modificano le informazioni richieste in ciascuna casella; e
- b) le autorità pubbliche competenti delle parti sono in possesso dei reciproci modelli di certificato con le modifiche, tramite la Commissione europea, e ne hanno dato notifica ai coordinatori della parte IV dell'accordo.

Casella 1: Esportatore

Deve contenere tutti i dati dell'esportatore delle merci (nome, indirizzo completo e paese di origine dell'esportazione).

Casella 2: Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

A questo fine, precisare:

America centrale; Unione europea o UE¹; Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

Casella 3: Destinatario

Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, i dati del destinatario da indicare sono: nome, indirizzo completo e paese di destinazione delle merci.

Casella 4: Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

Specificare il paese, il gruppo di paesi o il territorio di origine delle merci:

America centrale; Unione europea o UE¹; Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

Casella 5: Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

Specificare il paese, il gruppo di paesi o il territorio della parte importatrice a cui i prodotti devono essere consegnati:

America centrale; Unione europea o UE¹; Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

¹ V. "Allegato al certificato di circolazione delle merci EUR.1 - Istruzioni per la compilazione".

Casella 6: Informazioni riguardanti il trasporto

Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, indicare il mezzo di trasporto e la lettera di trasporto aereo o i numeri della polizza di carico, recanti i nomi delle rispettive aziende di trasporto.

Casella 7: Osservazioni

Questa casella deve essere compilata:

1. Nel caso di un certificato rilasciato dopo l'esportazione delle merci a norma dell'articolo 16 dell'allegato II dell'accordo: nella casella deve essere indicata la seguente dicitura, in una delle lingue di cui al detto accordo: "RILASCIATO A POSTERIORI" Inoltre, per i casi costituiti a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato II il numero del certificato di circolazione delle merci EUR.1 che non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici deve essere indicato in questa casella con la formula: "EUR.1 n. ...".
2. Nel caso di rilascio di un duplicato del certificato a norma dell'articolo 17 dell'allegato II dell'accordo: nella casella deve essere indicata la seguente dicitura, in una delle lingue di cui al detto accordo: "DUPLICATO", accompagnata dalla data di rilascio del certificato di circolazione delle merci originale.
3. In caso di cumulo dell'origine con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù o Venezuela: nella casella deve essere indicata la seguente dicitura: "cumulo con (nome del paese)", ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato.
4. Se a un prodotto si applica una regola di origine soggetta a contingenti, nella casella deve essere indicata la dicitura: "Prodotto originario ai sensi dell'appendice 2A dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa)".

5. In altri casi che possono essere considerati utili per chiarire le informazioni del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Casella 8: Numero d'ordine; marche e numeri; quantità e natura di colli; descrizione delle merci

Fornire una descrizione delle merci, secondo la descrizione figurante nella fattura (numero d'ordine o di prodotto; marche e numeri; ; quantità e natura dei colli - palette, cassette, buste, rotoli, barili, sacchi ecc.); è possibile aggiungere una descrizione generale delle merci nella misura in cui si riferisce alla descrizione specifica contenuta nella fattura e vi è un legame univoco tra il documento d'importazione e il certificato di circolazione di merci EUR.1. In questo caso, il numero della fattura è indicato in questa casella. La classificazione tariffaria deve comunque essere riportata almeno in una voce (codice di quattro cifre) nell'ambito del sistema armonizzato.

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare “alla rinfusa”.

La descrizione delle merci deve essere preceduta da un numero d'ordine o di prodotto, senza interlinee o spazi vuoti e non devono esserci spazi vuoti tra i prodotti specificati nel certificato stesso. Qualora lo spazio della casella non fosse completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e sbarrare la parte non riempita così da rendere impossibili aggiunte successive.

Casella 9: Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

Indicare la massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) di tutte le merci elencate nella casella 8 o separatamente per ciascuna voce (voce SA).

Casella 10: Fatture

Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, indicare data e numero/numeri della fattura.

Casella 11: Visto dell'autorità pubblica competente o dell'autorità doganale

Casella ad uso esclusivo dell'autorità pubblica competente o dell'autorità doganale, a seconda dei casi nei diversi paesi, che rilascia il certificato.

Casella 12: Dichiarazione dell'esportatore

Casella ad uso esclusivo dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato. Deve riportare il luogo e la data in cui il certificato è stato compilato e recare la firma dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato può firmare fisicamente o una parte può consentire loro di firmare digitalmente il certificato EUR.1.

Casella 13: Domanda di controllo e Casella 14: Risultato del controllo

Le caselle in questione sono ad uso esclusivo delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente, a seconda dei casi nei diversi paesi, ai fini della verifica.

Termini facenti inequivocabilmente riferimento all'Unione

Lingua	UE	Unione europea (UE)
BG	EC	Европейски съюз (ЕС)
CS	EU	Evropská unie
DA	EU	Den Europæiske Union
DE	EU	Europäische Union
EL	EE	Ευρωπαϊκή Ένωση
EN	EU	European Union
ES	UE	Unión Europea
ET	EL	Euroopa Liit
FI	EU	Euroopan unioni
FR	UE	Union européenne
HR	EU	Europska unija
HU	EU	Európai Unió
IT	UE	Unione europea
LT	ES	Europos Sąjunga
LV	ES	Eiropas Savienība
MT	UE	Unjoni Ewropea
NL	EU	Europese Unie
PL	UE	Unia Europejska
PT	UE	União Europeia
RO	UE	Uniunea Europeană
SK	EÚ	Európska únia
SL	EU	Evropska unija
SV	EU	Europeiska unionen